CAMERA DEI DEPUTATI N. 1855

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati ORLANDI e MASSARI

Presentata il 2 ottobre 1969

Norme per la direzione dei laboratori di analisi chimico-cliniche

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Negli ultimi anni è stata più volte richiamata l'attenzione dell'opinione pubblica sul fatto che nel nostro Paese un settore molto delicato ed importante – quello delle analisi chimico-cliniche – presenta deficenze che non possono continuare a rimanere sottovalutate.

Questa situazione, che è stata ripetutamente sottolineata dalla stampa, è anche emersa in seguito ad un'indagine promossa dal professor Vanzetti, vice presidente dell'Associazione patologica ospedalieri italiani, ed è stata sottolineata in una dichiarazione del consiglio delle facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'università di Bari.

Le risultanze hanno messo in luce non solo una notevole imprecisione nei reperti emessi da molti laboratori, ma anche una difformità troppo ampia nei metodi di chimica clinica applicati.

Il professor Vanzetti ebbe a promuovere un'inchiesta le cui conclusioni furono oggetto di una relazione al Congresso di medicina sociale svoltosi a Napoli nel settembre 1965. Essendo stati inviati campioni identici di un medesimo siero liofilizzato a circa 150 laboratori di analisi chimiche, perché venissero effettuati i dosaggi biochimici richiesti, le risposte utili furono 60. I risultati analitici dimostrarono, per tutte le sostanze dosate, una dispersione assai ampia di valori, con divergenze così gravi da lasciare molto perplessi circa l'attendibilità delle singole analisi.

Le osservazioni del professor Vanzetti furono confermate da un'altra indagine condotta dal dottor Rodolfo Saraci sui cui risultati venne data notizia attraverso la rivista « Applicazioni biomediche del calcolo elettronico » dell'università di Milano. L'indagine fu condotta in 404 laboratori italiani su 1775 interpellati (404 sono, infatti, i laboratori che accettarono di sottoporsi a controllo) e da essa emerse un altro dato sconcertante: il 68,7 per cento delle analisi risultò sbagliato. Infatti, nel 55,52 per cento delle determinazioni del glucosio, nell'80,26 per cento determinazioni dell'urea, nel 70,40 per cento delle determinazioni del colesterolo vennero registrati errori, per eccesso o per difetto, superiori al 10 per cento.

Il 2 aprile 1967 il consiglio delle facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della università di Bari prese in esame il problema della direzione tecnica dei laboratori di analisi chimico-cliniche ed ebbe a convenire che:

« Per eseguire responsabilmente le analisi chimico-cliniche è indispensabile una profonda conoscenza di chimica generale, inorganica e organica, di fisica, di chimica fisica, di chi-

mica analitica teorica e inoltre una vasta esperienza tecnico-analitica quali, nell'attuale ordinamento degli studi accademici, soltanto la laurea in chimica può fornire;

la laurea in medicina non comprende alcun corso in chimica analitica né teorico né pratico, le nozioni di chimica essendo limitate a due soli esami teorici: chimica (per medici) e chimica biologica;

la lacuna culturale del medico in chimica analitica non potrà mai essere colmata da una scuola di specializzazione, perché – in qualunque settore culturale – una specializzazione può raggiungere concreti risultati culturali a condizione che essa riguardi un campo di studi avente relazione fondamentale con il corso di laurea: e nella laurea in medicina non vi è traccia di chimica analitica, né vi sono corsi di chimica-fisica, di matematica ».

Appare evidente, quindi, l'esigenza di reperire personale dirigente qualificato quali sono i chimici, da affiancare ai medici nella conduzione dei laboratori, esigenza oggi particolarmente sentita in vista della riforma sanitaria, che affida ai laboratori compiti essenziali nella conduzione dell'istituto ospedaliero e delle unità sanitarie locali.

D'altronde la figura del chimico, come corresponsabile dei laboratori di analisi chimico-cliniche è contemplata in numerose leggi straniere soprattutto di paesi della Comunità europea; appare quindi assurdo che – in una situazione in cui si deve tendere alla uniformazione dei titoli e degli attributi come più volte sollecitato dagli stessi organi esecutivi della CEE – l'Italia mantenga gli attuali ordinamenti, che escludono il chimico dalla responsabilità della gestione dei laboratori di analisi pubblici e privati.

Ad integrazione delle considerazioni esposte va aggiunta anche la riscontrata esigenza di ricorrere, sempre più frequentemente, ad analisi che prevedono l'uso di una strumentazione moderna ed a volte complessa, come la cromotografia, l'elettroforesi, la spettrofotometria ecc., che presuppongono una mentalità ed una formazione culturale più vicine a quella del chimico.

Si ritiene opportuno pertanto presentare alla vostra attenzione la seguente proposta di legge, in attesa della auspicabile istituzione di una specializzazione in laboratorio di analisi a cui possano accedere medici, chimici e biologi e che, sola, valga come titolo per la conduzione dei laboratori di analisi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La titolarità dei laboratori di analisi chimico-cliniche può essere attribuita ai laureati in medicina o in chimica, purché abilitati alla rispettiva professione, a condizione che il medico titolare si valga di un consulente chimico o il chimico titolare si valga di un consulente medico.

ART. 2.

Il medico per essere titolare, deve possedere una specializzazione inerente al laboratorio, ovvero avere svolto due anni di attività documentabile in laboratori di analisi chimico-cliniche pubblici o privati.

Il chimico per essere titolare deve avere svolto due anni di attività documentabile in un laboratorio di analisi chimico-cliniche pubblico o privato.

ART. 3.

Per la validità della documentazione di cui al precedente articolo è necessario il parere dei rispettivi ordini professionali.

ART. 4.

L'assunzione dei medici e dei chimici nei laboratori di analisi chimico-cliniche degli enti assistenziali è effettuata secondo apposite graduatorie inoltrate agli enti stessi con la approvazione congiunta dell'ordine dei medici e dell'ordine dei chimici. Come titoli verranno considerati, oltre alla laurea, gli anni di servizio prestati in laboratori di analisi sia pubblici che privati.

ART. 5.

Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge tutti i laboratori di analisi chimico-cliniche devono uniformarsi alle prescrizioni in essa indicate.